

REPUBBLICA ITALIANA**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA****Sede di Bari - Sezione Seconda**Nr. **949/2003** Reg. Ord.

Nr. 1818/2003 Reg. Ric.

nelle persone dei Signori:

MICHELE PERRELLI

PRESIDENTE

ANTONIO PASCA

COMPONENTE, Rel.

DORIS DURANTE

COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2003;

Visto il ricorso n. 1818/2003, proposto dalla TIM TELECOM ITALIA
MOBILE SPA, rappresentata e difesa da Sticchi Damiani Avv. Ernesto;

C O N T R O

- il Comune di Trani, rappresentato e difeso da Narcisi Avv. Patrizia
- il Dirigente F.F.4^a Ripartizione del Comune di Trani;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot n. 19404 del
7.7.2003 con il quale il Dirigente p.t. della IV^a Ripartizione del Comune di
Trani ha sospeso la denuncia di inizio attività acquisita al protocollo
generale in data 12.6.2003 al n. 19404;

di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale e, in
particolare, ove occorra:

- della nota prot. n. 28069 del 26.8.2003 con la quale il Dirigente p.t. della V^a Ripartizione del Comune di Trani ha trasmesso alla Società T.I.M. il succitato provvedimento prot. n. 19404 del 7.7.2003;
- del “Regolamento per l'organizzazione e la realizzazione della dislocazione sui territorio comunale degli impianti radiotelevisivi e di telefonia cellulare a tutela della salute e della salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico” approvato con delibera del Consiglio Comunale di Trani n. 119 del 20.11.2000 nella parte in cui (art.7, commi 4 e 5, e 11, comma, 7) costituisce atto presupposto del provvedimento prot. n. 19404 del 7.7.2003;
- della delibera del Consiglio Comunale di Trani n. 119 del 20.11.2000 recante approvazione del “Regolamento per l'organizzazione e la realizzazione della dislocazione sul territorio comunale degli impianti radiotelevisivi e di telefonia cellulare a tutela della salute e della salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;

Udito il relatore Cons. Antonio Pasca ed uditi, altresì, per le parti, gli Avv.ti F. Tondi (in sostituzione di Ernesto Sticchi Damiani) e V. Triggiani (in sostituzione di P. Narciso);

Considerato che l'istallazione d'impianti di telefonia mobile da parte dei vari gestori non può prescindere da una previa compiuta definizione in via

C

O

N

A

C

E

M

generale della pianificazione localizzativa, la quale –a sua volta- presuppone una collaborativa partecipazione da parte dei gestori medesimi;

Ritenuto che non sussistono i presupposti richiesti dall'art. 21, settimo comma della Legge 1971, n.1034, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Seconda Sezione, respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Bari, 18 dicembre 2003.

Presidente f.to Michele Perrelli

Estensore f.to Antonio Pasca

DEPOSITA IN SEGRETERIA

il 18 dicembre 2003

(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)

**p. Il Collaboratore di Cancelleria
L'OPERATORE
f.to Sig. Giovanni De Gennaro**